

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE

postaprotezione multi**RC**

La presente documentazione contrattuale contenente:

- **Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario**

deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione

Posteitaliane **Posteassicura**
GruppoAssicurativoPostevita

L'AREA RISERVATA DI POSTEVITA.IT e POSTE-ASSICURA.IT È INTERAMENTE DEDICATA A TE.

Iscriviti per poter consultare e verificare la tua posizione assicurativa. Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SERVIZI ONLINE



ASSICURATIVI



Area riservata assicurativa



Check-up



Gestione TFR



Quotazioni



Crea la tua pensione



Network salute



Preventivi Poste Assicura



Preventivi Poste Vita

NELL'AREA RISERVATA POTRAI:

- esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze;
- visualizzare e modificare i tuoi dati di contatto;
- consultare la corrispondenza e le certificazioni;
- variare la modalità con la quale desideri ricevere le comunicazioni da parte della Compagnia.

SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT?

Accedi dal sito postevita.it o poste-assicura.it con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito poste.it) e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare.
Fai molta attenzione all'inserimento del **numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**;
- 5) stampa i dati o salva la pagina che ti viene proposta dal sistema perché contiene il tuo Nome Utente (User ID o Indirizzo Email) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite sms il codice di conferma;
- 7) inserisci il **codice di conferma** ricevuto tramite sms;
- 8) entra adesso nella tua area riservata del sito postevita.it o poste-assicura.it con Nome Utente e Password.
Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password (in quanto sempre valida, sia che tu sia già registrato o meno).

Per assistenza in fase di registrazione o di accesso, contatta l'Assistenza Clienti.

ASSISTENZA CLIENTI



Chiamaci

Poste Vita 800.31.61.81

Poste Assicura 800.13.18.11

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

e il sabato dalle 8.00 alle 14.00

(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile).



Scrivici

infoclienti@postevita.it

infoclienti@poste-assicura.it

INDICE

Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/14
Art. 1 Informazioni generali	PAG.	1/14
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	PAG.	1/14
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del Premio.....	PAG.	1/14
Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione	PAG.	2/14
Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro.....	PAG.	2/14
Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione.....	PAG.	2/14
Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione.....	PAG.	2/14
Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio	PAG.	2/14
Art. 1.8 - Oneri fiscali	PAG.	2/14
Art. 1.9 - Validità territoriale	PAG.	3/14
Art. 1.10 - Legge applicabile e rinvio	PAG.	3/14
Art. 1.11 - Prescrizione	PAG.	3/14
Art. 1.12 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG.	3/14
Art. 1.13 - Reclami.....	PAG.	3/14
Art. 2 - Responsabilità Civile della Vita Privata	PAG.	4/14
Art. 2.1 - Opzione RC Famiglia.....	PAG.	6/14
Art. 2.2 - Opzione RC Animali domestici	PAG.	6/14
Art. 2.3 - Opzione RC Proprietario Fabbricato.....	PAG.	7/14
Art. 2.4 - Opzione B&B	PAG.	7/14
Art. 2.5 - Franchigia	PAG.	8/14
Art. 2.6 - Opzione Annulla Franchigia.....	PAG.	8/14
Art. 2.7 - Modifiche al contratto.....	PAG.	8/14
<i>Art. 2.7.1 - Sostituzione di polizza</i>	PAG.	8/14
<i>Art. 2.7.2 - Variazioni e/o comunicazioni inerenti il Contratto</i>	PAG.	9/14
Art. 2.8 - Persone non considerate terzi	PAG.	9/14
Art. 2.9 - Pluralità di Assicurati.....	PAG.	9/14
Art. 2.10 - Esclusioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile	PAG.	9/14
Art. 3 - Tutela Legale	PAG.	10/14
Art. 3.1 - Spese oggetto di copertura.....	PAG.	10/14
Art. 3.2 - Vita Privata	PAG.	10/14
Art. 3.3 - Lavoro dipendente	PAG.	11/14
Art. 3.4 - Immobile	PAG.	11/14
Art. 3.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro	PAG.	11/14
Art. 3.6 - Esclusioni dell'Assicurazione di Tutela Legale	PAG.	11/14
Art. 4 - Denuncia e liquidazione dei Sinistri	PAG.	12/14
Art. 4.1 - Responsabilità Civile	PAG.	12/14
<i>Art. 4.1.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro</i>	PAG.	12/14
<i>Art. 4.1.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesa</i>	PAG.	12/14
<i>Art. 4.1.3 - Criteri di risarcimento per l'Invalidità permanente dei figli minori</i>	PAG.	12/14
Art. 4.2 - Tutela Legale	PAG.	13/14
<i>Art. 4.2.1 - Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale</i>	PAG.	13/14
<i>Art. 4.2.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa</i>	PAG.	13/14
<i>Art. 4.2.3 - Gestione del Sinistro</i>	PAG.	13/14
<i>Art. 4.2.4 - Recupero di somme</i>	PAG.	14/14

Modulistica

Modulo di Denuncia Sinistro Responsabilità Civile

Modulo di Denuncia Sinistro Tutela Legale

Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Postaprotezione MultiRC

Art. 1 Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del Premio

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di Polizza è debitamente sottoscritto dal Contraente.

Fatte salve eventuali campagne commerciali, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora ne sia stato convenuto un frazionamento diverso.

La scelta del frazionamento dipende dall'ammontare del Premio totale annuo di Polizza come di seguito riportato:

Importo del Premio totale annuo	Periodicità pagamento delle rate
Premio fino a 60,00 euro	Solo annuale
Premio compreso fra 60,01 euro e 120,00 euro	Semestrale o annuale
Premio superiore a 120,00 euro	Mensile, semestrale o annuale

Il pagamento del Premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- 1) *il Premio all'atto dell'emissione della Polizza ed i premi di rinnovo, in caso di frazionamento annuale:*
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
 - b) addebito mediante Carta Postamat;
 - c) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo se scelto il frazionamento annuale);
 - d) in contanti, qualora l'ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
- 2) *le rate successive alla prima, in caso di scelta di frazionamento mensile o semestrale:*
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente.

Si precisa che in caso di pagamento tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale, l'importo del Premio o della rata di Premio deve essere reso disponibile a partire dalle ore 24.00 del giorno precedente la scadenza della suddetta rata.

Nel caso sia stata scelta la modalità di pagamento tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. È fatto salvo, qualora il pagamento dell'importo indicato nell'assegno non vada a buon fine, il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del Premio. L'assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere intestato a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e munito della clausola di non trasferibilità fatte salve le eccezioni previste dalla normativa antiriciclaggio. Gli assegni circolari per importo inferiore a quello stabilito dalla normativa antiriciclaggio, possono essere intestati al Contraente della Polizza e girati a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, apponendo alla girata la clausola di non trasferibilità.

In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di Premio non pagata. Il pagamento del Premio o delle rate di Premio non corrisposte potrà avvenire presso l'Ufficio Postale prima che si sia ve-

rificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificato; la riattivazione avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento e, in tal caso, rimarranno ferme le successive scadenze di pagamento. Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura non agisce per la riscossione del Premio o delle rate di Premio insolute nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio è scaduta, fermo il diritto di Poste Assicura al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula, il Contraente chieda di variare il metodo di pagamento del Premio prescelto all'atto della sottoscrizione, scegliendo una delle altre modalità sopra riportate, potrà recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale entro 15 giorni antecedenti la scadenza della rata.

Laddove, in corso di contratto, si desideri variare la periodicità di pagamento del Premio, si rimanda a quanto indicato all'art. 2.7.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

La disdetta esercitata dal Contraente potrà:

- essere inviata mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma**

- essere presentata mediante richiesta scritta presso l'Ufficio Postale di emissione, fermo restando il termine di preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza contrattuale.

In caso di disdetta regolarmente esercitata dal Contraente o dalla Società, le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza annuale indicata in Polizza.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. In tal caso il recesso sarà notificato tramite comunicazione recettizia a mezzo raccomandata a/r. Nel caso in cui sia il Contraente a recedere dal contratto, la relativa comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma**

La Società rimborsa la parte di Premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del comune di residenza o domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).

Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 2.7 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Poste Assicura di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura in quanto riconducibili ad uno stato di non assicurabilità possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.

Art. 1.9 - Validità territoriale

La Sezione Responsabilità Civile opera per sinistri verificatisi nel mondo intero.

La sezione Tutela Legale opera:

- nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da Fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, in cui si proceda, si trovi in questi territori;
- in tutte le altre ipotesi per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 1.10 - Legge applicabile e rinvio

Il contratto e i criteri di liquidazione dei sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.

Art. 1.11 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso azione contro questo.

Restano fermi i termini per la denuncia del Sinistro previsti all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.12 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Impresa che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché l'Assicurato stesso;
- il suo nucleo familiare (l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico);

sempreché l'Assicurato stesso rinunci a valersi nei confronti del responsabile del danno.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2055 Il comma del Codice Civile, colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili.

3/14

Art. 1.13 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura, a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:

**Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Fax: 06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza.

Eventuali reclami afferenti le attività dell'intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:

**Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta
Gestione Reclami
Viale Europa, 190
00144 Roma,
fax 06.5958.0160**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it oppure è possibile presentare reclamo on line all'indirizzo <https://www.poste.it/reclamo-servizi-bancoposta.html>.

Poste Assicura e l'intermediario sono tenuti a fornire riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all'IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa e inviarlo a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Fax: 06.4213.3206

È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura.it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell'esame Reclami, con i relativi recapiti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Responsabilità Civile della Vita Privata

Poste Assicura tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare (l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico, in seguito denominati Assicurati) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e/o lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

L'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale sino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, con l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti al presente articolo e ai successivi artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 e salvo quanto escluso all'art. 2.10 delle Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione comprende i rischi verificatisi nelle situazioni che seguono.

Nel Tempo Libero:

- a) esercizio di **attività ricreative**, di attività anche dimostrative o competitive di modellismo (anche a motore), di giardinaggio, bricolage, pesca e di hobby in genere, esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo;
- b) fatto colposo in qualità di **pedone o ciclista**;
- c) partecipazione ad **attività sociali o di volontariato**. La garanzia non comprende le attività di carattere sanitario e le mansioni a carattere organizzativo e/o dirigenziale;
- d) esercizio di **sport** in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti, esclusi comunque i seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact, Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai o pareti di allenamento per free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- e) **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** esclusivamente se derivante da fatto improvviso e accidentale. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun anno assicurativo, per un importo non superiore a 50.000,00 Euro. Entro tale importo sono anche assicurate le spese per la bonifica con il limite del 10% dello stesso;

- f) pratica del **campeggio**, incluso l'uso in aree private di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature solo nei casi in cui non vi siano traino o spostamento da parte di mezzi a motore;
- g) proprietà di **armi anche da fuoco** compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, per il tiro a segno e il tiro a volo, solo nei casi in cui tale uso avvenga nel rispetto della normativa applicabile al caso concreto e alla persona agente, restando sempre e comunque esclusa l'attività venatoria;
- h) **proprietà e uso di natanti** di lunghezza non superiore a 6,50 metri e non azionati a motore nonché di windsurf, purché non dati in noleggio o in locazione e utilizzati nel rispetto della normativa applicabile;
- i) proprietà e uso di veicoli a braccia, giocattoli anche a motore comunque azionato, e **velocipedi**;
- j) utilizzo in qualità di **trasportato di veicoli e natanti** di proprietà altrui, quando in circolazione, per danni arrecati a terzi non trasportati sui medesimi. La garanzia opera a secondo rischio se già prevista specifica copertura nella polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione. Sono sempre esclusi i danni al veicolo stesso.
- k) **Incendio, Esplosione o Scoppio** che derivi dalla proprietà o uso di Cose dell'Assicurato da parte dell'Assicurato stesso, inclusi i veicoli a motore, che determinino danni a terzi. Il pagamento dell'indennizzo per danni a cose di terzi, sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione.

Nella vita in Casa:

- l) **conduzione della dimora abituale e/o saltuaria** dell'Assicurato, compreso il contenuto ed eventuali dipendenze e aree di pertinenza. Nel caso in cui i locali facciano parte di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico delle parti comuni, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini;
- m) proprietà e uso di **apparecchi domestici** in genere;
- n) **caduta di antenne e parabole** radiotelevisive o per radioamatori, purché installate in modo fisso sul tetto o sui balconi del fabbricato;
- o) **spargimento di acqua o di qualsiasi altro liquido**. Sono sempre esclusi i danni dovuti a vetustà e difetto di manutenzione e i danni provocati da guasti o rotture accidentali degli impianti fissi al servizio del fabbricato. Limitatamente ai danni cagionati dall'Assicurato in seguito a sinistri da spargimento d'acqua indennizzabili ai sensi di Polizza, sono considerati terzi anche genitori e figli dell'Assicurato quando residenti nel medesimo fabbricato plurifamiliare ma in unità immobiliari distinte;
- p) **esecuzione di lavori di ordinaria Manutenzione** ai locali della dimora abituale e/o saltuaria che l'Assicurato esegua direttamente, che non richiedano l'impiego di personale specificamente abilitato e per i quali non sia richiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità;
- q) **somministrazione di cibi o bevande** che causino intossicazione o avvelenamento agli ospiti quando le conseguenze abbiano comportato il ricovero in un presidio ospedaliero;
- r) comportamenti che accidentalmente determinino quale conseguenza immediata e diretta **interruzione o sospensione totale o parziale, dell'utilizzo di beni nonché di attività di terzi** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- s) **Incendio, Esplosione o Scoppio** che derivi dalla conduzione della dimora abituale e/o saltuaria e del suo contenuto che determinino danni a terzi, esclusi i danni diretti ai locali del proprietario della dimora stessa.

Il pagamento dell'indennizzo dei danni di cui ai punti r), s) limitatamente alle cose di terzi, nonché di quelli relativi a casi di mera ospitalità presso l'Assicurato, sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione.

Nel rapporto con gli Addetti ai Servizi Domestici:

- t) danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni causati a terzi durante lo svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici e dei Collaboratori familiari in genere, regolarmente assunti;
- u) azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e dei Collaboratori familiari in genere ai sensi delle disposizioni di legge;
- v) danni, per morte e lesioni personali (escluse le malattie professionali) da cui sia derivata un'Invalidità permanente non inferiore al 6% (in base all'allegato 1 del D.P.R. 1124/65), non indennizzati da tali Istituti, per i quali l'Assicurato sia tenuto ai sensi del Codice Civile.

La Società tiene indenne l'Assicurato purché in regola al momento del Sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. Sono considerati terzi limitatamente alle lesioni personali o alla morte, gli addetti ai servizi domestici, baby sitter e persone "alla pari" che subiscano infortuni in conseguenza di lavoro o di servizio.

Art. 2.1 - Opzione RC Famiglia

(Opzione valida solo se espressamente richiamata in Polizza).

Oltre a quanto già previsto all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da:

- a) comportamenti dei **figli minori** quando **affidati temporaneamente a persone** non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato, in custodia a titolo gratuito e di cortesia. L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza. Sono comunque esclusi i danni al terzo affidatario e ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso dal minore;
- b) **minori di altri affidati temporaneamente all'Assicurato** a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni che possono subire essi stessi. L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza. Sono comunque esclusi i danni all'Assicurato, ai suoi familiari conviventi e alle Cose di proprietà o in uso dal minore;
- c) danni cagionati da figli di età non superiore a 26 anni, non più conviventi in quanto **all'estero per motivi di studio** fermo quanto previsto all'art. 1.9 delle Condizioni di Assicurazione. Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e Cose, escluso quindi ogni risarcimento per danni a carattere punitivo (cosiddetti punitive o exemplary damages), con l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 1.500,00 Euro;
- d) **conduzione di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, **da parte dei figli di età non superiore a 26 anni non più conviventi per motivi di studio**. Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e Cose, escluso quindi ogni risarcimento per danni a carattere punitivo (cosiddetti punitive o exemplary damages), con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di 1.500,00 Euro;
- e) **eventi accidentali tra fratelli o sorelle di minore età** che causino una lesione corporale tale da determinare uno stato di **invalidità permanente da infortunio superiore al 3%** valutata secondo la tabella allegata alle Condizioni di Assicurazione; solo in tal caso i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro in deroga a quanto riportato al successivo art. 2.8 delle Condizioni di Assicurazione. **Il risarcimento è prestato fino a 50.000,00 Euro per anno assicurativo. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite;**
- f) guida di ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola di proprietà dell'Assicurato da parte di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida** con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi trasportati all'insaputa dei genitori. La garanzia opera esclusivamente a secondo rischio se già prevista specifica copertura nella Polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione;
- g) **guida o messa in movimento di veicoli a motore e natanti** di proprietà dell'Assicurato o di terzi da parte di figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida, avvenuti all'insaputa del genitore.

Le garanzie specificate alle lettere f) e g) sono operanti:

- per la rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato da Società di Assicurazione (assicuratore della Responsabilità Civile Auto) in caso di eccezioni inopponibili al terzo o dal Fondo di garanzia ai sensi della normativa applicabile e del D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- per le richieste di somme eccedenti il Massimale della garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
- limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà di terzi, anche in caso di inesistenza della Polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione;
- limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, solo in caso di esistenza della Polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione e purché sia in regola con il pagamento del relativo Premio. La garanzia opera a secondo rischio se già prevista specifica copertura per fatto di figli minori nella Polizza di responsabilità civile per i rischi da circolazione. **Sono sempre esclusi i danni al veicolo stesso.**

Art. 2.2 - Opzione RC Animali domestici

(Opzione valida solo se espressamente richiamata in Polizza).

Oltre a quanto già previsto all'art. 2, l'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da:

- a) **proprietà, possesso e uso di Animali domestici**. Limitatamente ai cani da caccia la garanzia non vale nell'impiego degli stessi nell'attività venatoria;
- b) **custodia e/o temporanea consegna a persone** non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato, a titolo gratuito e di cortesia, di animali domestici dell'Assicurato. L'assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia e sono sempre esclusi i danni subiti dal custode e/o al consegnatario e ai suoi familiari conviventi;
- c) **custodia e/o temporanea consegna all'Assicurato** di Animali domestici di terzi a titolo gratuito e di cortesia. L'assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia e sono comunque esclusi i danni all'Assicurato e all'animale.

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Animali domestici cani, gatti, altri animali domestici e da cortile, animali da sella, alla condizione che siano tenuti nell'ambito domestico, che siano

rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legge e che gli stessi non siano utilizzati dall'Assicurato per lavoro, anche senza scopo di lucro, o alimentazione. Sono in ogni caso esclusi gli animali esotici.

Art. 2.3 - Opzione RC Proprietario Fabbricato

(Opzione valida solo se espressamente richiamata in Polizza).

Oltre a quanto già previsto all'art. 2, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato **in qualità di proprietario** di una o più dimore destinate a civile abitazione.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico delle parti comuni, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

- a) **spargimento di acqua o di qualsiasi altro liquido** quando sia conseguente a:
- rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati di proprietà;
 - **Occlusione** di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dei fabbricati di proprietà.

Limitatamente ai danni cagionati dall'Assicurato in seguito a sinistri da spargimento d'acqua indennizzabili ai sensi di Polizza, sono considerati terzi anche genitori e figli dell'Assicurato quando residenti nel medesimo fabbricato plurifamiliare ma in unità immobiliari distinte;

- b) **Incendio, Esplosione o Scoppio**, che determinino danni a terzi, inclusi i beni dei locatari degli immobili di proprietà dell'Assicurato concessi in affitto. Il pagamento dell'indennizzo per danni a cose di terzi, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione;
- c) mancata rimozione tempestiva di **ghiaccio e neve dai tetti** e da altre superfici di pertinenza delle dimore di proprietà;
- d) **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** dovuto alla fuoriuscita di liquidi, esclusivamente nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun anno assicurativo, per un importo non superiore a 50.000,00 Euro. Entro tale importo sono anche assicurate le spese per la bonifica con il limite del 10% dello stesso;
- e) eventi che abbiano per conseguenza immediata e diretta un'**interruzione o sospensione totale o parziale dell'utilizzo di beni di terzi nonché di attività di terzi** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi. Il pagamento dell'indennizzo dei danni sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del 30% del Massimale per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione;
- f) **caduta accidentale degli alberi** posti negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato;
- g) **committenza di lavori di ordinaria e/o straordinaria Manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione**, rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché:
- l'Assicurato abbia designato i responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. 81/2008);
 - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti e assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
 - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria e assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
 - dall'evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Sono escluse le attività di manutenzione che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto da un'altezza superiore a 2 metri o al rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.

La Società copre altresì la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni derivanti dalla conduzione e proprietà dei locali adibiti a uffici o studi professionali, purché direttamente comunicanti con l'immobile in cui risiede. Resta sempre esclusa qualsiasi tipo di responsabilità professionale.

Art. 2.4 - Opzione B&B

(Opzione attivabile solo in abbinamento a Opzione RC Proprietario Fabbricato, valida solo se espressamente richiamata in Polizza).

Oltre a quanto già previsto agli artt. 2 e 2.3 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dallo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast, intendendosi per tale l'attività di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, svolta nell'immobile in cui risiede o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, con numero di stanze dedicate non superiore a 3 e/o posti letto non superiori a 6, avvalendosi della normale organizzazione familiare e in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro.

L'assicurazione è operante per **morte o lesioni personali cagionate agli ospiti**, compresa la **somministrazione di cibi e bevande** purché non di produzione dell'Assicurato. La garanzia opera quando le conseguenze abbiano comportato il ricovero in un presidio ospedaliero.

Restano, in ogni caso, esclusi i danni causati alle Cose degli ospiti, anche se date in consegna e custodia all'Assicurato.

Art. 2.5 - Franchigia

Ciascun Sinistro risarcibile a termini di Polizza verrà indennizzato previa detrazione di una **Franchigia fissa e assoluta di 150,00 Euro**, che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia la garanzia o la condizione interessata.

Laddove siano previsti eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di Polizza, la Franchigia di 150,00 Euro non troverà applicazione in aggiunta a questi ultimi.

Art. 2.6 - Opzione Annulla Franchigia

(Opzione valida solo se espressamente richiamata in Polizza).

Nel caso di attivazione dell'Opzione Annulla Franchigia, la Franchigia di cui all'art. 2.5 deve intendersi abrogata.

Restano invariati gli eventuali scoperti o le Franchigie posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di Polizza.

Art. 2.7 - Modifiche al contratto

Art. 2.7.1 Sostituzione di polizza

Durante il periodo di validità del contratto, il Contraente potrà richiedere la modifica dei seguenti elementi contrattuali, recandosi presso qualsiasi Ufficio Postale entro 15 giorni antecedenti la scadenza del pagamento della rata di Premio:

- **Variazione delle Opzioni** prescelte in sede di sottoscrizione del contratto di assicurazione. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione, l'Opzione B&B non può essere attivata senza la preventiva selezione dell'Opzione RC Proprietario Fabbricato;
- **Variazione del frazionamento del Premio di Polizza.** Ai sensi di quanto previsto dall'art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione, la variazione avrà efficacia a partire dalle ore 24:00 del giorno stesso in cui viene effettuata l'operazione.

Le variazioni del frazionamento da annuale o semestrale a mensile oppure da annuale a semestrale, potranno essere richieste **a partire dai 60 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto**, recandosi presso qualsiasi Ufficio Postale, e avranno efficacia a partire dalla ricorrenza di premio successiva alla richiesta.

Si precisa che le variazioni sopra elencate determineranno la sostituzione del presente contratto con un contratto di nuova emissione a cui è associato un nuovo numero di Polizza. **Al nuovo contratto verranno applicate le tariffe e le eventuali nuove condizioni contrattuali in vigore alla data della richiesta stessa che pertanto potrebbero comportare nuove prestazioni assicurate, nuove esclusioni, nuovi limiti di indennizzo e nuove franchigie e/o scoperti per le quali si raccomanda un'attenta lettura delle condizioni contrattuali.** Il contratto di nuova emissione avrà efficacia dalle 24.00 del giorno di emissione, ferma la medesima scadenza della Polizza originaria.

Le richieste di modifica di cui al presente articolo sono consentite solo nel caso in cui i premi maturati risultino corrisposti. In caso contrario, il Contraente dovrà prima procedere a regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Nel caso in cui, per effetto dell'emissione del nuovo contratto, il Premio applicato risulti inferiore al precedente, la Società provvederà al riaccredito di quanto eventualmente dovuto sul conto corrente BancoPosta o Libretto BancoPosta entro 30 giorni.

In caso di assenza di conto corrente BancoPosta o Libretto BancoPosta la restituzione di quanto eventualmente dovuto avverrà a mezzo assegno intestato al Contraente.

Al contratto di nuova emissione saranno applicate esclusivamente le eventuali iniziative commerciali in vigore al momento dell'emissione stessa.

Art. 2.7.2 Variazioni e/o comunicazioni inerenti il Contratto

Le ulteriori variazioni tra quelle previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione, diverse da quelle riportate all'art. 2.7.1 delle Condizioni di Assicurazioni, potranno essere richieste dal Contraente inviando lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven 11
00144 Roma**

Art. 2.8 - Persone non considerate terzi

Salvo quanto espressamente previsto, non sono considerati terzi:

- le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, anche quando non conviventi;
- qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente;
- gli addetti ai servizi domestici ed i Collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a Cose.

Art. 2.9 - Pluralità di Assicurati

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti in Polizza per ogni Sinistro il quale viene considerato, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Art. 2.10 - Esclusioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile

La garanzia esclude sempre i danni:

- 1) derivanti da atti dolosi degli Assicurati. Restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- 2) derivanti da guerre, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari ed invasioni.
- 3) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. Sono esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 5) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 6) derivanti da furto e da rapina;
- 7) a cose e ad animali di proprietà o in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 8) derivanti dall'esercizio della caccia;
- 9) conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
- 10) derivanti da sport svolti a livello professionistico, esclusi comunque i seguenti: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (comprese Thai Boxe, Full Contact Karate e Judo), scalata di rocce, ghiacciai o pareti di allenamento per free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- 11) derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti relativi all'uso di armi;
- 12) derivanti dalla detenzione o da impiego di esplosivi;
- 13) derivati dall'impiego di veicoli e di macchinari da parte di persone non in possesso dei necessari requisiti psicofisici;
- 14) responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), salvo quanto previsto all'art. 2 lettere t), u) e v) delle Condizioni di Assicurazione;
- 15) fatto dei prestatori d'opera;
- 16) derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, vetustà, corrosione e difetto di manutenzione;
- 17) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 18) da attività di volontariato a carattere sanitario e/o con mansioni a carattere organizzativo-dirigenziale;
- 19) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi, se non attivata l'Opzione RC Proprietario Fabbricato di cui all'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione. Restano comunque sempre escluse le proprietà non in buone condizioni di statica e manutenzione oppure in corso di costruzione;
- 20) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di uffici privati o studi professionali dell'Assicurato e dallo svolgimento del servizio di Bed & Breakfast, se non attivate l'Opzione RC Proprietario Fabbricato e l'Opzione B&B di cui agli artt. 2.3 e 2.4 delle Condizioni di Assicurazione;

- 21) derivanti da lavori di straordinaria manutenzione della dimora abituale e/o saltuaria, se non attivata l'Opzione RC Proprietario Fabbricato di cui all'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione;
- 22) derivanti da lavori di manutenzione di beni di proprietà o detenuti dell'Assicurato, salvo quanto previsto agli artt. 2 lettera p) e 2.3 lettera g) delle Condizioni di Assicurazione;
- 23) conseguenti a deviazioni, alterazioni, interruzioni, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 24) derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, fatto salvo:
 - quanto espressamente precisato all'art. 2 lettera k) delle Condizioni di Assicurazione relativamente ai danni da Incendio, Scoppio, Esplosione di veicoli a motore dell'Assicurato quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione, esclusi i danni subiti dai locali di terzi anche se locati all'Assicurato;
 - quanto previsto all'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, se attivata l'Opzione RC Famiglia;
- 25) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e la navigazione di natanti, per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione (legge n. 990 e successive modifiche e integrazioni e normative analoghe nei Paesi esteri);
- 26) provocati dai figli minori a coloro che a qualsiasi titolo li sorvegliano; provocati da minori di terzi in custodia all'Assicurato, se non attivata l'Opzione RC Famiglia di cui all'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione;
- 27) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali, se non attivata l'Opzione RC Animali domestici di cui all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- 28) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto agli artt. 2 lettera e) e 2.3 lettera d);
- 29) provocati dall'Assicurato che si trovi in stato di ubriachezza o di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 3 - Tutela Legale

Avvalendosi di ARAG (Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia), di seguito denominata ARAG, per la gestione e liquidazione dei sinistri, Poste Assicura assume a proprio carico gli oneri per la Tutela Legale, compresi quelli non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato e ai soggetti con lui stabilmente conviventi (come risultanti da Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico) per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati ai successivi artt. 3.2, 3.3 e 3.4, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e salvo quanto escluso all'art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione.

10/14

Art. 3.1 - Spese oggetto di copertura

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di Transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 4.2.3 delle Condizioni di Assicurazione;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 4.2.3 delle Condizioni di Assicurazione;
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 del Codice di Procedura Penale;
- le Spese di giustizia;
- le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati per la risoluzione di controversie garantite in Polizza. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.2.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3.2 - Vita Privata

L'assicurazione di Tutela Legale è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:

- 1) esercizio di pretese al **risarcimento danni personali e/o a Cose subiti dall'Assicurato** per Fatti illeciti di terzi;
- 2) controversie nascenti da presunte **inadempienze contrattuali eventualmente derivanti da acquisto di beni** sempreché il valore in lite sia superiore a 100,00 Euro ed inferiore a 52.000,00 Euro;
- 3) controversie relative a **rapporti di lavoro con collaboratori domestici** regolarmente assunti;
- 4) difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 5) **controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali**;
- 6) esercizio di pretese che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

Art. 3.3 - Lavoro dipendente

L'assicurazione di Tutela Legale è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:

- 1) esercizio di pretese al **risarcimento danni personali e/o a Cose subiti dall'Assicurato** per Fatti illeciti di terzi;
- 2) esercizio di **azioni che l'Assicurato intende far valere in quanto alle dipendenze di terzi**. A parziale deroga dell'art. 3.6 punto 4) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia opera per i pubblici dipendenti anche in sede amministrativa per i ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR);
- 3) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 4) difesa in **procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni** inerenti le mansioni svolte. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Sono escluse le professioni mediche, qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.

Art. 3.4 - Immobile

L'assicurazione di Tutela Legale è operante per le controversie relative alla proprietà e/o conduzione della dimora di residenza dell'Assicurato. Le garanzie valgono per sostenere l'esercizio di azioni finalizzate all'ottenimento della condanna al risarcimento per danni a persone e/o a Cose derivanti da Fatti illeciti di terzi. Sono escluse le controversie derivanti o connesse alla locazione e ai diritti reali relativi all'immobile o parti di esso e le controversie di natura condominiale.

Art. 3.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del Sinistro

La garanzia è prestata per le controversie verificatesi nel periodo di validità dell'assicurazione e nei dodici mesi successivi alla cessazione dell'assicurazione stessa.

In ogni caso il fatto generatore del Sinistro deve essere insorto:

- durante il periodo di validità della Polizza se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimenti penali;
- trascorso un mese dalla decorrenza della Polizza, ma solo con riferimento alla prima sottoscrizione e non per gli eventuali successivi rinnovi, in tutte le restanti ipotesi.

Ai fini della presente assicurazione, il fatto generatore del Sinistro si considera insorto:

- nel caso esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- **per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui una delle Parti abbia o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da una delle Parti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle Parti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- a. le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b. procedimenti anche di natura diversa dovuti al medesimo evento-fatto;

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato indicato in Polizza.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela Legale sul medesimo rischio coperto dalla presente Polizza, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 3.6 - Esclusioni dell'assicurazione di Tutela Legale

Le garanzie di Tutela Legale non sono valide per:

- 1) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del Sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- 3) vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 4) controversie in materia fiscale e amministrativa;
- 5) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, insurrezioni, operazioni militari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- 6) vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- 7) controversie di natura contrattuale nei confronti di Poste Assicura, del Gruppo Poste Italiane e di ARAG;
- 8) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla normativa applicabile e al D.lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ad eccezione di quanto previsto all'art. 3.2. al punto 6) delle Condizioni di Assicurazione;
- 9) fatti dolosi delle persone assicurate;
- 10) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 11) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- 12) qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- 13) controversie relative a contratti di concessione dei locali a terzi a titolo gratuito, oneroso (es. locazione) o in qualsiasi altra forma; controversie relative a diritti reali relativi ad immobili o parte di essi e controversie di natura condominiale;
- 14) contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- 15) controversie relative a sinistri causati da impiego di sostanze radioattive;
- 16) controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Art. 4 - Denuncia e liquidazione dei sinistri

Art. 4.1 - Responsabilità Civile

Art. 4.1.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve fare denuncia scritta e inoltrarla con lettera raccomandata a/r a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma

12/14

entro 10 giorni da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno.

Poste Assicura si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel Sinistro.

Poste Assicura compiuti gli accertamenti del caso determina l'Indennizzo che risulta dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo e al successivo art. 4.1.2.

L'Impresa non sarà tenuta ad adempiere alle prestazioni contrattuali, ove risulti che gli Assicurati abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese.

Art. 4.1.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

Poste Assicura può assumere a nome degli Assicurati, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione degli Assicurati e di tutti i diritti e azioni spettanti agli Assicurati stessi. Sono a carico di Poste Assicura le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e gli Assicurati in proporzione del rispettivo interesse.

Poste Assicura non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

Art. 4.1.3 - Criteri di risarcimento per l'Invalidità permanente dei figli minori

In merito alla garanzia di cui all'art. 2.1 lettera e) delle Condizioni di Assicurazione, la valutazione dell'Inva-

lità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all'allegato del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (allegata alle Condizioni di Assicurazione).

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'Invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate vengono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella sopra citata, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Poste Assicura corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 4.2 - Tutela Legale

Art. 4.2.1 - Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve fare denuncia scritta e inoltrarla con raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma**

13/14

entro 10 giorni da quando si è verificato il Sinistro stesso o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve far pervenire notizia di ogni atto notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo contemporaneamente alla denuncia del Sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Poste Assicura e/o con ARAG.

Art. 4.2.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

In caso di denuncia di Sinistro l'Assicurato è tenuto a:

- informare immediatamente in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 4.2.3 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, nel caso in cui le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini di cui all'art. 4.2.1 che precede.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. Poste Assicura o ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Poste Assicura o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 4.2.4 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a Poste Assicura o a ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica residente in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: l'attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Collaboratori familiari: le persone che, nel rispetto delle norme di legge in vigore, in rapporto di subordinazione, svolgono determinate attività per l'Assicurato, quali a titolo esemplificativo: baby-sitter, badanti, domestici.

Contraente: la persona fisica che stipula l'assicurazione e che si impegna a corrispondere il relativo Premio.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: il complesso della costruzione edile ubicata in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, che sia stata completata secondo quanto previsto dal progetto di costruzione e che sia **adibito a civile abitazione**.

Sono compresi:

- dipendenze e/o pertinenze;
- cantine e box auto, ad uso civile;
- opere di fondazione o interrate;
- tettoie, terrazzi (esclusi i pergolati);
- fissi e infissi;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta, piscine;
- tinteggiature, tappezzeria, moquette, parquet;
- antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori (purché fissate al fabbricato);
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, pannelli solari termici e i pannelli fotovoltaici, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa;
- eventuali uffici o studi professionali privati intercomunicanti;
- parti in comune con condomini, ville a schiera o plurifamiliari, pro-quota.

Sono incluse le aree all'aperto, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, le tende anche se rigidamente fissate al fabbricato, le tendo-tensostrutture e i gazebo.

Fatto illecito: l'inosservanza di una norma giuridica posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Incendio: la combustione, con fiamma, che può auto-estendersi e propagarsi al di fuori di appropriato focolare.

Invalidità permanente: l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Limite di indennizzo: la somma massima rimborsabile da Poste Assicura per alcune specifiche garanzie.

Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le

opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Massimale: la somma massima rimborsabile da Poste Assicura.

Occlusioni: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

Parti: il Contraente e Poste Assicura.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura.

Scoperto: la quota parte del danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la Tutela Legale si intende la controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o il procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'Assicurato.

Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A. ("Poste Assicura").

Spese di giustizia: le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.

Spese peritali: le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Transazione: l'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Postaprotezione MultiRC

Il presente Modulo è da spedire tramite raccomandata a/r a: **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma**

Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

Polizza N°

Dati del Contraente

Cognome Nome

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)?

Dati dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

Cognome Nome

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)?

Dati dei Danneggiati / Controparti

Nominativi:

Recapiti (cellulare, mail):

Esiste un rapporto di parentela tra l'Assicurato e il danneggiato/controparte (se sì quale)?

Dichiarazioni riguardanti il sinistro

Data del Sinistro:/...../.....

Luogo in cui si è verificato (comune, provincia, località)

Descrizione particolareggiata e circostanziata dell'avvenimento

Descrizione lesioni alle persone e danni materiali

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO TUTELA LEGALE

Postaprotezione MultiRC

Il presente Modulo di denuncia è da spedire tramite raccomandata a/r a: **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma**

Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

Polizza N°

Dati del Contraente

Cognome.....Nome

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)?

Dati della Controparte

Cognome.....Nome

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)?

Dichiarazioni riguardanti il sinistro

Data del sinistro:/...../.....

Luogo in cui si è verificato (comune, provincia, località)

Descrizione dell'avvenimento

Facoltà di scelta del Legale:

- Lascio a ARAG SE (Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia) la scelta del Legale
- Dichiaro sin d'ora di scegliere il Legale di seguito indicato (che secondo le condizioni generali di assicurazione deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia):

Documentazione da allegare:

- Documento di identità del contraente
- Copia di eventuali atti notificati

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124		
Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)	---	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	---	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle ultime due falangi del medio	8%	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8%	

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124		
Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al Sinistro e quelle del Sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto Indennizzo dell'occhio	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10.....	15%
con visus corretto di 7/10.....	18%
con visus corretto di 6/10.....	21%
con visus corretto di 5/10.....	24%
con visus corretto di 4/10.....	28%
con visus corretto di 3/10.....	32%
con visus corretto inferiore a 3/10.....	35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su poste-assicura.it nella sezione Sportello Clienti e compila il modulo



Chiamaci

Poste Assicura **800.13.18.11** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00 (chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile)



Scrivici

Casella Postale 160 – 00144 – Roma

